

IV DIREZIONE

3.1) REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI FOTOGRAFI E CINEOPERATORI NEI LOCALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DEI TITOLI UNIVERSITARI

.....OMISSIS.....

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per l'accesso dei fotografi e dei cineoperatori nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in occasione del conferimento dei titoli universitari come da testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI FOTOGRAFI E DEI CINEOPERATORI NEI LOCALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DEI TITOLI UNIVERSITARI

Indice

- Art. 1 – Oggetto e principi generali**
- Art. 2 – Requisiti di accreditamento**
- Art. 3 – Procedura di accreditamento**
- Art. 4 – Validità dell'accREDITamento**
- Art. 5 – Fotografi personalmente invitati dai laureandi**
- Art. 6 – Norme di comportamento e disposizioni per lo svolgimento del servizio**
- Art. 7 – Informativa**
- Art. 8 – Responsabilità fotografo accreditato**
- Art. 9 – Vigilanza sul servizio**
- Art. 10 – Sospensione e revoca dell'accREDITamento**
- Art. 11 – Trattamento dei dati personali**
- Art. 12 – Entrata in vigore**

Art. 1

Oggetto e principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'accREDITamento e le modalità di accesso dei fotografi e dei cineoperatori all'interno degli edifici dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito Ateneo) in occasione del conferimento dei titoli universitari.
2. Resta comunque fermo l'insindacabile e generale potere ordinatorio del presidente della commissione di esame o di laurea di disciplinare lo svolgimento della riunione o della cerimonia e, in particolare, di decidere se

consentire o meno la ripresa video o le fotografie della stessa e di regolare l'accesso nella sala del pubblico, ivi compreso quello costituito da fotografi o cineoperatori professionali di cui al presente regolamento.

3. In ogni caso, salvo espressa autorizzazione del presidente della commissione, la ripresa integrale della prova di esame è vietata.

4. Salvo quanto sopra, destinatari del regolamento sono i soggetti accreditati dall'Ateneo secondo la procedura di cui all'art. 3 ovvero i soggetti personalmente invitati dagli studenti laureandi per le sole disposizioni contenute nell'art. 5.

Art. 2

Requisiti di accreditamento

1. Possono partecipare alla procedura di accreditamento i soggetti che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di ripresa fotografica o video.

2. Ai fini del riconoscimento dell'accREDITamento è richiesto il possesso di adeguati requisiti di idoneità professionale e morale. In particolare, il soggetto interessato:

a) deve aver assolto all'obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 164, lett. f), del d.lgs n. 112/ 1998;

b) se trattasi di persona fisica non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accREDITamento di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016;

c) se trattasi di persona giuridica non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accREDITamento di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, lett. a), b), c) e f), del d.lgs. n. 50/2016.

3. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato nella domanda di accREDITamento. L'Ateneo effettua verifiche circa la veridicità delle autodichiarazioni rese.

Art. 3

Procedura di accREDITamento

1. Ogni tre anni, l'Ateneo emana un avviso di accREDITamento per lo svolgimento dei servizi fotografici con apposito bando. L'avviso è emanato almeno 90 giorni prima della scadenza del triennio.

2. Per motivi correlati all'esigenza di un ordinato svolgimento degli esami finali, e fermo restando il potere del presidente della commissione di cui all'art. 1, comma 2, l'Ateneo accredita i fotografi autorizzati a operare in tutte le sedi universitarie in occasione delle sedute di esame, selezionandoli a seguito di apposito bando.

3. I fotografi professionali possono presentare domanda di accREDITamento secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione, allegando il listino prezzi.

4. L'Amministrazione dispone l'accREDITamento del fotografo ovvero adotta un diniego motivato in presenza o in assenza dei requisiti di cui all'art. 2. Conseguente all'accREDITamento è il rilascio di un tesserino di riconoscimento

riportante nome, cognome, foto identificativa, periodo di efficacia e, se presente, indicazione del datore di lavoro-persona giuridica del fotografo.

5. I fotografi non inseriti nell'elenco di quelli accreditati non possono operare in alcun modo per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, fatti salvi quelli di cui al successivo art. 5.

Art. 4

Validità dell'accreditamento

1. I soggetti accreditati possono accedere ai locali dell'Ateneo per lo svolgimento dei servizi fotografici e delle riprese video secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, nel rispetto dei principi di ordine pubblico e comunque in ossequio alle decisioni del presidente della commissione di cui all'art. 1, comma 2.

2. L'accreditamento ha efficacia triennale a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito dell'Ateneo dell'elenco dei fotografi accreditati, comprensivo dei recapiti e del listino prezzi fornito che rimarrà fisso e immutabile per tutta la durata dell'accreditamento. Durante il periodo di accreditamento i soggetti accreditati debbono comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni ai dati forniti.

3. Con provvedimento motivato l'Amministrazione può procedere in qualsiasi momento sia all'annullamento della procedura di accreditamento sia all'interruzione definitiva dell'efficacia giuridica della medesima con effetto immediato.

4. I fotografi accreditati sono assoggettati a quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 5

Fotografi personalmente invitati dai laureandi

1. L'accreditamento allo svolgimento del servizio fotografico lascia in ogni caso impregiudicato il diritto degli studenti di invitare sotto la propria responsabilità un unico altro fotografo di fiducia, al fine di eseguire riprese fotografiche o video in occasione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio universitario, sempre nel rispetto di quanto eventualmente disposto dal presidente della commissione di cui all'art. 1, comma 2.

2. I fotografi invitati personalmente dallo studente devono tenere un comportamento tale da non recare turbativa al regolare svolgimento delle prove finali e nel massimo rispetto degli altri soggetti autorizzati.

Art. 6

Norme di comportamento e disposizioni per lo svolgimento del servizio

1. I fotografi, sia quelli accreditati sia quelli invitati dallo studente, sono obbligati a eseguire il servizio nel rispetto dei principi di ordine pubblico, senza turbare e nuocere al regolare svolgimento delle sedute di laurea e attenendosi ai limiti e alle istruzioni impartite dal presidente della commissione di cui all'art. 1, comma 2, nonché nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza

dell'immagine e alla tutela del diritto d'autore, evitando per questo controversie atte a provocare turbative.

2. Nell'esercizio della propria attività in sede di esame finale i fotografi accreditati si impegnano a:

a) esporre sempre in modo visibile il tesserino di riconoscimento, di cui all'art. 3, comma 4;

b) mantenere il massimo rispetto per l'istituzione, il luogo e l'evento;

c) non affidare a cottimo o cedere sotto qualsiasi forma, anche parziale, a terzi, lo svolgimento dei servizi;

d) uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore all'interno dell'Ateneo;

e) attenersi alle indicazioni impartite dal presidente della commissione di cui all'art. 1, comma 2;

f) effettuare fotografie e riprese video solo su esplicita richiesta dei laureandi e nei limiti in cui ciò sia consentito dal presidente della commissione di cui all'art. 1, comma 2;

g) fotografare i laureandi solo dietro esplicito consenso degli interessati;

h) consegnare annualmente all'Ateneo, entro il termine di 12 mesi dal rilascio dei tesserini di riconoscimento, n. 20 fotografie aventi ad oggetto l'Ateneo e la vita universitaria da utilizzare per la comunicazione dell'Ateneo stesso. Le fotografie devono essere coperte da liberatoria delle persone eventualmente ritratte secondo un format fornito dall'Amministrazione. L'Amministrazione agevola l'attività di effettuazione dei servizi fotografici in questione.

Art. 7

Informativa

1. L'Ateneo fornisce agli studenti informativa relativa alle modalità di svolgimento del servizio fotografico o video oggetto del presente regolamento, nonché del listino prezzi proposto dai fotografi.

2. L'informativa deve specificare che lo studente può usufruire o meno dei servizi dei fotografi accreditati dall'Ateneo e che l'accreditamento comporta solo la verifica dei requisiti di legge, ferma restando l'estraneità dell'Ateneo al rapporto tra studente e fotografo in ordine all'espletamento del servizio e alla determinazione delle tariffe e di ogni altra condizione di vendita tra cui, a titolo esemplificativo, le modalità di consegna del servizio fotografico e di pagamento, le quali sono oggetto di libera e autonoma contrattazione tra fotografo e studente.

Art. 8

Responsabilità fotografo accreditato

1. L'Ateneo rimane estraneo a tutti gli effetti al rapporto contrattuale instaurato tra gli studenti e i fotografi e a ogni eventuale controversia che eventualmente sorga tra loro relativamente all'adempimento del servizio e al pagamento dei corrispettivi.

2. Resta ferma la responsabilità personale del fotografo per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, nonché per qualsiasi danno provocato a persone o cose che si trovano nei locali dell'Ateneo.

Art. 9

Vigilanza sul servizio

1. Qualora si riscontrino comportamenti che possono recare turbativa al regolare svolgimento delle sedute di laurea o all'ordine pubblico, il presidente della commissione di cui all'art. 1, comma 2, può vietare l'effettuazione o la continuazione del servizio e disporre l'allontanamento dei soggetti, nei modi ritenuti più opportuni, anche avvalendosi del personale addetto alla sorveglianza.

Art. 10

Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. L'Ateneo svolge verifiche sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte dei soggetti accreditati.

2. L'efficacia dell'accreditamento può essere temporaneamente sospesa con provvedimento dell'Amministrazione nel caso in cui il soggetto si renda responsabile di disordini o di turbative durante la discussione delle prove, senza che all'Ateneo possano essere addebitati oneri per danno economico o di altra natura.

3. La sospensione ha la durata di tutta la sessione di laurea in cui si è verificato l'evento.

3. La revoca dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'elenco dei fotografi accreditati è disposta immediatamente, con provvedimento motivato, al verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:

a) il soggetto sia ritenuto responsabile di comportamenti di particolare gravità tali da turbare o compromettere il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo;

b) il soggetto decada dal possesso dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di accreditamento, di cui all'art. 2;

c) il soggetto incorra, nel corso della durata triennale dell'accreditamento, in tre provvedimenti di sospensione.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Contestualmente alla domanda di accreditamento, il fotografo autorizza l'Ateneo al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione, anche tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo, dei propri dati personali secondo la normativa vigente.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo dell'Ateneo del decreto rettorale di emanazione.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO

IL RETTORE